



IL TRIBUNALE DI PESCARA

composto dai signori magistrati:

Dott.ssa Domenica Capezzerà	Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice rel
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente:

DECRETO

--visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 10.11.20 (R. C.P. n. 8/2020) da società Impresa di Costruzioni Ruggero snc di C. E G. Ruggero, con sede in Città Sant'Angelo (PE) alla Strada Prov. Lungofino 187, c.f. 01379600685, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Ruggero Claudio, e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

--visto il decreto del 26.11.20 con il quale è stato concesso termine fino al 9.01.21 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F..

--vista l'istanza, avanzata in data 08.01.21 di proroga del termine concesso per ulteriori giorni 60;

----visto l'art. 161 co VI L.F., come novellato dall'art. 33 DL 83/12 convertito con legge 134/12;

---ritenuto che ricorrano giustificati motivi per la concessione della proroga richiesta, per le ragioni esposte nell'istanza, condivisi nella presente sede;

---considerato che non possa essere concesso un termine superiore a giorni 60, quale ulteriore proroga, per il deposito della proposta e della documentazione di legge

---rilevato che l'art. 161 VI° comma l.f. stabilisce che il Tribunale con il decreto che fissa il termine per il deposito di proposta e piano di concordato può nominare il commissario giudiziale;

--- considerato che tale termine non può che considerarsi come iniziale nel senso che il Tribunale ben può disporre la nomina del commissario in un momento successivo allorquando, ad esempio, si provveda alla concessione della proroga, ovvero nel caso in cui la procedura venga a protrarsi ben oltre il termine concesso come può accadere in seguito ai rilievi eventualmente mossi dal Tribunale;

--- rilevato che nel caso di specie appare opportuna la nomina di un commissario della procedura, in ragione sia della operosità aziendale mirante al recupero dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società, che rende necessario un controllo costante sull'attività della società proponente, anche in ordine all'entità dei crediti prededucibili che sorgono in corso di procedura, sia delle patologiche posizioni finanziarie della debitrice, allorquando essa stessa ne denuncia gli attuali passaggi in sofferenza nell'ultima relazione depositata in data 08.01.21;

PQM

CONCEDE la proroga di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza del primo termine concesso per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F..

DISPONE che, nelle more del decorso del termine come sopra prorogato, l'imprenditore istante rispetti gli obblighi informativi depositando ogni 30 giorni:

- a)-- prospetto aggiornato, con riferimento al 30 del mese precedente, delle operazioni attive e passive effettuate e degli oneri finanziari maturati nel periodo;
- b)—relazione accompagnatoria sintetica che evidenzi le finalità attuate con gli atti compiuti, nonché le ragioni gestorie e finanziarie che consentano di qualificare detti atti come di ordinaria amministrazione e pertinenti all'esercizio dell'impresa.

NOMINA commissario giudiziale della presente procedura la dott.ssa Simona Danesi De Luca, con studio in Pescara, via Gabriele D'Annunzio 229, la quale oltre a vagliare nei termini sopra detti l'attività compiuta sino ad ora dalla proponente, dovrà altresì vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino al decreto di ammissione ed in particolare il predetto professionista avrà il compito di:

- a) vigilare sulle attività fino ad ora compiute dalla debitrice;
- b) esaminare la relazioni periodiche inviate dalla debitrice;
- c) consultare valutare ed acquisire copia della documentazione contabile della debitrice, valutare le componenti patrimoniali dell'azienda, procedendo contestualmente alla ricognizione analitica degli elementi che la compongono, anche

attraverso informative da parte di terzi necessarie ai fini del più corretto svolgimento dell'attività di vigilanza che precede e correlativa informazione al Tribunale;

d) esaminare e riferire in ordine alle eventuali istanze di l'autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione

e) prestare il proprio parere in relazione alle istanze presentate ed autorizzazioni richieste dalla debitrice, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.

Concede al C.G. giorni 30 dal ricevimento del presente decreto per il deposito di una relazione atta a riferire sulle circostanze appena mentovate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al Commissario Giudiziale, alla Società ricorrente, alla Procura della Repubblica e per i conseguenti adempimenti di competenza.

Pescara, 12 gennaio 2021

Il Giudice est.

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzera